

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritta **PAOLA SABLONE**  
*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

Progetto definitivo Velocizzazione della linea ferroviaria Pescara - Roma: raddoppio della tratta Pescara Porta Nuova - Chieti - Interporto d'Abruzzo

Codice Procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM) CUP J31H9600000021- ID 6023

Proponente: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA

Tipologia di opera : Opera ferroviaria

Procedura: Istruttoria tecnica CTVIA (Valutazione d'impatto ambientale)

Scadenza Osservazioni: 23.03.2022

Indirizzo pec: [CRESS@PEC.minambiente.it](mailto:CRESS@PEC.minambiente.it)

*(Inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

## ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE** \_\_ Nota MATTM 0139577 del 14.12.2021

### Quesito 9.2 (a)

Si contesta l'applicazione della UNI 9614:1990 per l'individuazione dei fenomeni di annoyance presso residenze ed edifici sensibili (ricettori) in ordine alle condizioni operative di progetto, posto che le lavorazioni progettuali riguarderanno sia i lavori in affiancamento alla linea storica, sia i lavori in sovrapposizione a quella già esistente. In altri termini, con il progetto di RFI si andrà a modificare la linea preesistente, a seguito dei lavori di potenziamento per l'incremento veicolare (modifiche sostanziali ai manufatti e alle sorgenti delle vibrazioni) e, pertanto, RFI avrebbe dovuto applicare la UNI 9614:2017, essendo entrata in vigore antecedentemente alla fase progettuale.

Difatti, la UNI 9614:2017 non trova applicazione nei casi in cui la data di pubblicazione della norma è posteriore: 1) all'inizio dell'attività della sorgente delle vibrazioni; 2) all'autorizzazione formale alla costruzione (per esempio: permesso di costruire dichiarazione di inizio attività, ecc.) di sorgenti di vibrazioni o manufatti che partecipano ai fenomeni; 3) alla data di modifiche di destinazione d'uso di edifici o di opere dove ha sede la generazione delle vibrazioni.

Ne deriva che allorquando le variazioni a situazioni esistenti, attraverso modifiche sostanziali ai manufatti o alle caratteristiche delle sorgenti delle vibrazioni, per quanto di interesse nella generazione e propagazione della vibrazione, avvengono dopo la data di pubblicazione della presente norma, queste rientrano nel campo di applicazione, appunto, della UNI 9614:2017.

Per le suddette ragioni si contesta, altresì, lo studio *post operam* avvenuto con la UNI 9614:1990 difatti, allo stato attuale non è possibile escludere eventuali interferenze vibrazionali coi ricettori, soprattutto, quelli sensibili del lotto 3 che risultano essere a confine col sedime ferroviario oggetto di potenziamento (Facoltà Scienze Motorie e Liceo Artistico "Nicola da Guardiagrele") e che obbligherebbero interventi sulla sorgente.

A delegittimare ogni contraria interpretazione circa l'applicazione della norma tecnica UNI 9614:2017 vi sono alcuni precedenti, quali il raddoppio della tratta ferroviaria Frasso Telesino – Vitulano e quella del potenziamento Linea Milano –Genova che in entrambi i progetti definitivi - sia per lo studio vibrazionale di impatto ambientale in fase progettuale, sia per lo studio *post operam* - è stato imposto ad RFI l'applicazione della norma tecnica UNI 9614:2017, anziché, l'UNI 9614:1990.

Inoltre, il progetto di cantierizzazione e quello *post operam* non indicano l'installazione di

centraline fisse e/o mobili da installare sia nella fase del cantiere, sia nella fase *post operam* tenendo conto che il progetto di che trattasi riguarderà l'incremento dei mezzi pesanti quali i treni merci che potranno raggiungere anche una lunghezza dai 500 ai 750 mt. e, conseguentemente, incideranno notevolmente sull'inquinamento vibrazionale ed acustico.

Parimenti, lo studio delle vibrazioni di RFI, avrebbe dovuto tenere conto dell'effetto della risonanza che cambia a seconda dello stato dei luoghi.

#### Quesito 9.2 (b)

Si contesta la valutazione degli aspetti legati al cantiere giacché si fondano su dati acquisiti in violazione della UNI 9614:2017, nonostante RFI abbia dichiarato di aver applicato detta norma.

La UNI 9614:2017 stabilisce che le postazioni di misurazione vanno individuate sulla base delle reali condizioni di utilizzo degli ambienti da parte degli abitanti, escludendo, quindi, eventuali ambienti di servizio (ripostigli, servizi igienici, cantine, solai, corridoi, giardini, vie di accesso, balconi/terrazzi, scale, pianerottoli e ambienti non abitabili secondo le vigenti normative indipendentemente dal loro reale uso).

Le misure per la valutazione del disturbo alla persona vanno eseguite, in generale, sui pavimenti o, in subordine, su elementi strutturali che possono essere a diretto contatto con il corpo umano durante la normale attività all'interno dell'ambiente o su superfici di appoggio per mobili utilizzati per il riposo, ma non su soffitti, controsoffitti, mensole, vetrate ecc.

Nel caso in esame, invece, le postazioni di misurazione sono state eseguite in giardino e, dunque, i dati elaborati da RFI risultano essere inadeguate a rilevare eventuali interferenze; fermo restando che dallo scenario di riferimento di Chieti Scalo (lotto 2) e quello dello Stadio (lotto 3) è emerso che i ricettori risultano, peraltro, interferiti dalle vibrazioni nonostante l'errata postazione di misurazione (giardino).

Inoltre, lo studio vibrazionale è privo della stima vibrazionale prodotta dal cantiere "fronte avanzamento lavori".

Nelle integrazioni RFI non ha fornito alcune informazioni riguardo i report dei rilievi vibrometrici (IA4S00D22RHIM0004003A), precisamente, non sono riportate le seguenti informazioni: a) la topologia di postazione di monitoraggio; b) i certificati di taratura della strumentazione utilizzata; c) il nominativo del tecnico che ha svolto le misure.

Si contesta, lo studio vibrazionale nella fase di cantierizzazione laddove al paragrafo 6.3.3. della relazione IAS400D69RGCA0000001A, intitolato "Misure di prevenzione e mitigazione" la proponente RFI afferma che *"non sono prevedibili interventi di mitigazione propriamente detti, dal momento che le attività previste a progetto non determineranno un impatto significativo nel territorio limitrofo"*.

Ebbene se RFI avesse, effettivamente, descritto il territorio interessato dall'opera avrebbe dovuto rilevare che l'attività per la realizzazione dell'opera riguarderà un' area ad alta densità demografica (area metropolitana Chieti Pescara) e a confine col sedime ferroviario interessato dal raddoppio, oltre ad insediamenti residenziali, vi insistono ricettori sensibili quali la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università D'Annunzio ed il Liceo Artistico "Nicola da Guardiagrele" (Lotto 3), nonché edifici recettivi e commerciali come alberghi, ristoranti, negozi ecc. e, pertanto, avrebbe dovuto prevedere interventi di monitoraggio e mitigazione.

Per quanto sopra dedotto, si contesta, altresì, la soluzione prospettata da RFI nella parte in cui afferma che per i livelli vibrazionali generati dai macchinari – che incidono sulla salute della popolazione - potranno essere adottati "semplici accorgimenti", come quelli di tenere gli autocarri in stazionamento a motore acceso il più possibile lontano dai ricettori, demandando tutto all'appaltatore.

Anche quest'ultima soluzione prospettata da RFI, si scontra con la circostanza, incontrovertibile, che le piste di cantiere e le aree di stoccaggio sono collocate in un'area ad alta densità abitativa, conseguentemente, gli autocarri dovranno stazionare a motore acceso in stretto affiancamento coi ricettori residenziali e, in alcuni casi, anche sensibili.

Tale scelta si pone, comunque, in contrasto con la procedura di VIA che impone una valutazione complessiva, ai fini della tutela della salute della popolazione, sul progetto definitivo e, dunque, non è possibile in questa fase rinviare al progetto esecutivo le misure di mitigazione, diversamente opinando, si andrebbe a ledere il diritto di difesa dei cittadini.

Invero, nel procedimento di approvazione degli atti di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, sono impugnabili solo quelli dotati di un'effettiva lesività nei confronti dei soggetti che a vario titolo saranno incisi dall'opera, come il progetto definitivo, per contro, la giurisprudenza amministrativa non riconosce, immediatamente, lesivo il progetto esecutivo, salvo un'eventuale alterazione del procedimento (Cfr. Consiglio di Stato n. 6514/2020).

Nella denegata ipotesi in cui codesto Ministero della Transizione Ecologica dovesse, ignorare le suddette censure e, al contempo, dovesse ritenere sufficiente l'attuale studio vibrazionale di R.F.I., la scrivente si riserva di adire tutte le competenti sedi giudiziarie.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - \_\_\_\_\_ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Chieti 18.03.2022

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

  
(Firma)